

225 Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente - Dlgs 14/2019 -Art. 112 (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
Articolo vigente red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 225 Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.
Art. 225 Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.
modifiche e precedente normativa blue
precedente normativa di riferimento
Art. 112 (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente) Regio Decreto 16 marzo



225 Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente - Dlgs 14/2019 -Art. 112 (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

la giurisprudenza green								

Documenti collegati:

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15495 del 13/06/2018 (Rv. 649446 - 01)

Dichiarazione di fallimento - Sorte dei pagamenti effettuati in esecuzione del concordato ma violativi del principio della "par condicio creditorum" - Ripetibilità dei pagamenti - Limiti - Fattispecie. I pagamenti effettuati in seno al concordato preventivo sono ripetibili nella successiva

fine			



225 Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente - Dlgs 14/2019 -Art. 112 (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello